

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
105	02/10/2024	17	6

Oggetto:

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Titolo III-bis, art. 29-quaterdecies, c. 2. Sanzione amministrativa di cui alla relazione finale ARPAC del 18.11.2021 - PG n. 582839 del 23.11.2021 - relativa alla MAGIMI LIVERINI spa, sede operativa e legale in Telese Terme (BN) via Nazionale Sannitica n. 60, titolare di Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata con D.D. n. 02 del 16.01.2009 e aggiornata con D.D. n. 60 del 09.08.2018, impianto di "Produzione mangimi" codice IPPC 6.4b

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 ha delineato in maniera compiuta il sistema dell'illecito amministrativo;
- b. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente) all'art. 135 prevede che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- c. con D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 4 ottobre 2012 le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art.133 del D.Lgs. n. 152/06 sono state conferite ai Settori Provinciali dell'Area 05, ora U.O.D. della D.G. 50.17;
- d. la MANGIMI LIVERINI Spa, con sede operativa e legale in Telese Terme (BN) alla via Nazionale Sannitica, 60, con legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 02 del 16.01.2009, aggiornata con D.D. n. 60 del 09.08.2018, per l'impianto di "Produzione Mangimi" codice IPPC 6.4b.
- e. con nota PG n. 582839 del 23.11.2021, questa U.O.D. ha acquisito la Relazione tecnica finale dell'ARPAC del 18.11.2021, relativa alle visite ispettive iniziate il 12.05.2021 presso lo stabilimento Mangimi Liverini, dalla quale si evidenzia che:
 - a.1 il deposito temporaneo di rifiuti liquidi CER 160506* "sostanza chimica da laboratorio" non è ubicato dove previsto in planimetria aggiornata all'Autorità competente;
 - a.2 non sono stati trasmessi gli aggiornamenti annuali della dichiarazione ambientale (prescrizione tabella C19 "Monitoraggio degli indicatori di performance" del Piano di monitoraggio e controllo";

Inoltre, al fine di risolvere le criticità e le difformità descritte al paragrafo 5 della suddetta relazione, l'ARPAC ha proposto le seguenti modifiche gestionali e/o impiantistiche:

MATRICE	INTERVENTO				
Rifiuti	Provvedere a comunicare ogni modifica da effettuarsi sui depositi temporanei sulla loro individuazione, inviando sempre all'A.C. e ad ARPAC la planimetria aggiornata prima dell'effettuazione della modifica.				
Indicatori di prestazione	Trasmettere la Dichiarazione Ambientale annuale con gli indici di performance coì come prescritto nel piano di Monitoraggio e controllo				

Infine, l'ARPAC ha proposto a questa U.O.D. la seguente prescrizione: "Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 46 del 2014, per il quale è necessario che la ditta presenti una relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Infatti nella tabella 1.9.2 mancano dati di programmazione dei campionamenti del suolo, mentre risulta che la ditta ha effettuato controlli sulle acque sotterranee nel 2020".

- f. Con nota PG n. 145541 del 16.03.2022 la U.O.D. 501706 ha diffidato la Società ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lett. a), del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., invitandola ad eliminare entro 30 giorni le difformità rilevate dall'ARPAC e a rispettare le prescrizioni di cui al D.D. n. 60 del 09.08.2018, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuta ottemperanza a quanto richiamato;
- g. con nota PG n. 146223 del 17.03.2022 questa U.O.D. ha inviato all'ARPAC una richiesta di avvenuta notifica, chiedendo se la contestazione di illecito amministrativo acquisita al PG n. 582839 del 23.11.2021 fosse stata notificata alla Mangimi Liverini spa, ai sensi della L. 689/81 e, in tal caso, di trasmetterne copia alla scrivente U.O.D.;
- h. in data 22.04.2022, PG. 217485 del 26.04.2022, la ditta Mangimi Liverini spa ha trasmesso un riscontro alla diffida del 16.03.2022 evidenziando che «la relazione finale dell'ARPAC del 18.11.2021 allegata alla

comunicazione non è stata mai trasmessa alla scrivente e pertanto non è stato possibile controdedurre le osservazioni riportate». Inoltre, nella medesima nota, la ditta ha riscontrato puntualmente alle prescrizioni contenute nella succitata diffida;

i.con nota PG n. 30598 del 19.01.2023 questa U.O.D. ha inviato all'ARPAC una ulteriore richiesta di avvenuta notifica alla Mangimi Liverini spa della suddetta contestazione di illecito amministrativo.

CONSIDERATO CHE

- a. l'art. 14 della L. n. 689/81 recita "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa";
- b. questa U.O.D. non è in possesso dell'evidenza della relata di notifica della contestazione di illecito amministrativo dell'ARPAC del 18.11.2021 alla Mangimi Liverini spa;

RITENUTO CHE

- a. questa U.O.D. non abbia, agli atti, elementi sufficienti a ritenere valida la notifica ai sensi della legge n. 689/81 per la violazione dell'art. 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da parte della Mangimi Liverini spa, titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 02 del 16.01.2009 e aggiornata con D.D. n. 60 del 09.08.2018, per l'attività codice IPPC 6.4b;
- b. si possa procedere all'archiviazione dell'attività ispettiva ARPAC acquisita al PG n. 582839 del 23.11.2021;

VISTI

- il R.D.14 aprile 1910 n.639
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 152/06;
- l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'art. 135 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 245 del 31/5/2011;
- il D.D. n. 242 del 24/6/2011;
- la D.G.R.C. n. 528 del 4/10/2012;
- la Legge Regionale n. 23/2017;
- la D.G.R.C. n. 259 del 29/05/2012;
- la L. 689/81;

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento dott. Gianluca Aceto, che attesta l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis, L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- di procedere all'archiviazione dell'attività ispettiva ARPAC acquisita al PG n. 582839 del 23.11.2021, per difetto di notifica ai sensi della L. 689/81, in quanto non risulta agli atti prova di avvenuta notifica nei confronti del ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** OMISSIS*** ***OMISSIS***Legale Rappresentante della MANGIMI LIVERINI spa;
- di inviare copia del presente decreto ai sensi dell'art 18 comma 2 della L. 689/81 al ***OMISSIS*** ***OMIS, Legale Rappresentante della MANGIMI LIVERINI spa, al Comune di Telese Terme (BN) e all'ARPAC Dipartimento di Benevento;
- di inoltrare copia, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sezione "Regione Casa di vetro" per la pubblicazione.